

cel. 322 12.5.1970

COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

PROVINCIA DI **IMPERIA**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. **17** del Registro delle Deliberazioni

N. **481** di Prot.

OGGETTO: Regolamento Comunale e Tariffe per il servizio pubbliche affissioni e pubblicità affine - Modifiche.-

L'anno millenovecentosettant**settantuno** addi **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **20,30**, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ordine	Presenti	Assenti	N. d'ordine	Presenti	Assenti
1	si		11		si
2	si		12		si
3	si		13		si
4	si		14		si
5	si		15		si
6	si				
7	si				
8	si				
9	si				
10	si				
				Totale N.	
				10	5

Assiste il Segretario Comunale sig. **Giunta Calogero.-**

Il sig. **Biamonti Germano - Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Regolamento e Tariffa servizi pubbliche affissioni e pubblicità affine - Modifiche.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse che con atto consiliare in data 4.6.1969, n° 6, è stato approvato il Regolamento Comunale e la Tariffa per il servizio pubbliche affissioni e pubblicità affine;

Considerate che la suddetta deliberazione consiliare è stata approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Imperia in seduta del 24.6.1969, n° 1402 del Reg. Spec., nella intesa fosse seppresse quanto disposte circa la municipalizzazione del servizio; nella specie veniva fatto osservare che il servizio pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 5.7.1961, n° 641, costituisce "servizio comunale" e, pertanto, non occorre manifestazione di volontà dell'Amministrazione per municipalizzarlo;

Considerate, ancora, che il Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del T.U.L.C.P. e delle art. 273 del T.U.F.L., ha preso atto della delibera di questo Consiglio Comunale in data 4.6.1969, n° 6, avvertendo che:

- a) occorre attenersi a quanto è stato rilevato dall'organo tutoria in ordine alla municipalizzazione del servizio;
- b) occorre eliminare il disposto del 1° comma dell'art. 7 del regolamento nel quale è prevista la facoltà per il committente di fissare gli spazi; ciò in quanto l'ultimo comma dell'art. 6 della Legge 5.7.1961, n° 641, prevede la facoltà di fissare gli spazi solamente per i Comuni delle prime quattro classi;
- c) occorre eliminare il disposto di cui alla art. 11 Lett.B) che prevede riduzione di tariffa per le commissioni fatte con una sola ordinazione e dallo stesso committente, anche per diverse forme di pubblicità, superiori all'importo di Lire 50.000; detta riduzione di tariffa, giusta l'art. 10 della Legge 5.7.1961, n° 641, si riferisce ai soli Comuni delle prime quattro classi;

Tante ha comunicato la Prefettura di Imperia col foglio in data 30.6.1970, n° 6507 Div. S., invitando questa Amministrazione di voler adottare, in conformità a quanto rilevato dal Ministero, il provvedimento di modifica della sopra citata deliberazione consiliare;

Ritenute di dover provvedere in conformità;

Vista la Vigente Legge Comunale e Provinciale ed il T.U.F.L.
14.09.1931, n° 1175;

Vista la Legge 5.7.1961, n° 641;

A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Sopprimere la parte dal dispositivo della deliberazione consiliare in data 4.6.1969, n° 6, che recita: "Assumere con diritte di privativa il servizio pubbliche affissioni e pubblicità affine nel territorio di questo Comune".-

Sopprimere il disposto del 1° comma dell'art. 7 del Regolamento Comunale e Tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e pubblicità affine che recita: "Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi, sempre che siano disponibili, dovrà corrispondere il doppio della tariffa, ritenendo questo Comune in una delle prime quattro classi".-

Sopprimere il disposto dell'art. 11 - Lett. B) - del suddetto Regolamento e Tariffe che recita: "Per le commissioni fatte con una sola ordinazione e dallo stesso committente, anche per diverse forme di pubblicità, superiori all'importo di L. 50.000.- è concessa una riduzione del 15% delle relative tariffe".-

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE

F.to Bianonti Germano

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Croesi Ezio

F.to Giunta Calogero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno *festivo domenica 28 marzo 1971, senza seguito di opposizioni e reclami.*

Li 29 marzo 1971



IL SEGRETARIO COMUNALE

- C. Giunta -

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

PREFETTURA DI IMPERIA

N. 4202 Div. S.

APPROVATO dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 20 aprile 1971 col n.1025 di Reg.Spec.-

Li 22 aprile 1971


IL PREFETTO

F.to Padalino



DIRETTORE DI SEZIONE

Il sottoscritto segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, con gli estremi di approvazione tutoria, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; dal 3.5.1971 al 17.5.1971. Non sono stati presentati opposizioni. S.Biagio, 19.5.1971.



IL SEGRETARIO